

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Martedì 17 marzo 1998. — Presidenza
del Presidente Salvatore BIASCO.*

La seduta comincia alle 14,15.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che, con lettera in data 10 marzo 1998, su sua richiesta, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 della predetta legge, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, nn. 237 e 241, 2 settembre 1997, nn. 313 e 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese. Il termine pertanto scade il 31 marzo prossimo.

Comunica inoltre che, con lettera in data 13 marzo 1998, il Presidente della

Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito alla Commissione la richiesta del ministro delle finanze di parere parlamentare sul seguente schema di decreto legislativo: « Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali ».

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 aprile 1998.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Salvatore BIASCO, *relatore per gli articoli da 2 a 7*, anche a nome del senatore Pasquini, relatore per disposizioni in materia di regime IVA, illustra

le linee principali dell'articolo 1 del provvedimento in esame che saranno oggetto di uno schema di parere di cui dà conto che sarà presentato al termine della discussione sulle linee generali sulla scorta delle proposte che emergeranno nel corso del dibattito.

Per quanto riguarda le disposizioni relative agli articoli 2 e seguenti, sottolinea la rilevanza della modifica relativa al trattamento fiscale dell'indennità di mensa. Con tale ragionevole norma, infatti, si ritorna alla disciplina precedente che prevedeva appunto una limitata applicabilità dell'esenzione di tale indennità, in quanto consente una notevole riduzione della base imponibile. Pertanto ritiene opportuna la soluzione prospettata dal Governo che propone di mantenere l'indennità di mensa per i lavoratori dell'edilizia che non hanno possibilità di utilizzare punti di ristoro aziendali. In proposito precisa comunque come sarebbe più opportuno definire con maggiore precisione nel decreto legislativo il concetto di « zone dove manchino strutture ».

Per quanto riguarda infine le disposizioni relative alla DIT, all'IRAP ed ai servizi di cassa, osserva che si tratta di correzioni formali senz'altro condivisibili.

Il senatore Furio BOSELLO preliminarmente apprezza l'ottimo lavoro dei relatori, i quali, sia nella forma che nella sostanza, hanno individuato alcune soluzioni alle questioni non risolte in occasione dell'esame dello schema del decreto legislativo n. 313 del 1997. Rileva come permanga comunque il rischio di un continuo ricorso da parte del Governo a strumenti normativi di carattere amministrativo, quali le circolari, per disciplinare aspetti del regime fiscale che invece dovrebbero essere previsti con fonte di rango legislativo. È ben cosciente del fatto che la legge non debba entrare nel dettaglio dell'amministrazione, ma certo non può essere tollerato che circolari ministeriali derogino o interpretino norme legislative e che, pertanto, possano eventualmente essere prese a parametro anche in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda le questioni relative all'abolizione dei servizi di cassa, rileva il notevole disagio in cui versano i contribuenti ora costretti a numerosi adempimenti aggiuntivi. Ricorda che l'abolizione di tali servizi fu ispirata dall'idea — a suo avviso di carattere illuministico — in base alla quale la soppressione del servizio avrebbe « liberato » 6-7 mila dipendenti, i quali, invece alla prova dei fatti, sono risultati inidonei all'impiego in altre mansioni.

In relazione alla proroga dei termini della presentazione delle dichiarazioni e dei pagamenti delle imposte, sottolinea l'opportunità che il contribuente sia eventualmente chiamato a pagare un interesse compensativo esclusivamente nel caso in cui tale proroga si configuri come una facoltà del contribuente stesso. Laddove invece risulti essere un obbligo — per indisponibilità della modulistica o per altre motivazioni — lo Stato non può certo chiedere importi aggiuntivi. Per il medesimo motivo non ritiene condivisibile neppure l'argomento in base al quale la somma non erogata al fisco, rimanendo in possesso del contribuente, comunque costituisca un vantaggio per quest'ultimo.

Si chiede infine quale sarà lo strumento legislativo che il Governo adotterà per la determinazione del periodo di proroga.

Il senatore Helga THALER AUSSE-RHOFFER concorda con le considerazioni del collega Bosello, il quale ha giustamente sottolineato come non sia possibile prevedere interessi di sorta nel caso in cui il contribuente non sia posto in grado di presentare la dichiarazione e provvedere ai relativi pagamenti nei termini di legge. Pertanto gli eventuali interessi potrebbero essere previsti solo nel caso in cui il ricorso alla proroga sia una facoltà e non un obbligo del contribuente.

Rileva inoltre come negli ultimi tempi il Governo abbia fatto, a suo avviso, un ricorso troppo frequente allo strumento della circolare talvolta anche in contrasto con la legge.

Il senatore Andrea PASTORE osserva preliminarmente come la Commissione si trovi oggi ad esaminare uno schema di decreto legislativo con il quale si prevedono delle correzioni a decreti legislativi approvati molto recentemente. A suo avviso ciò è la dimostrazione di una certa improvvisazione della riforma fiscale e di una disattenzione da parte del Governo verso i suggerimenti a suo tempo avanzati dalla Commissione e da parte della stampa specializzata. In particolare, sottolinea i propri dubbi in ordine ai profili di legittimità e di opportunità politica dell'emanazione di decreti correttivi di provvedimenti sostanzialmente ancora non operanti, come è già avvenuto in occasione del decreto legislativo n. 463 del 1997, recante modifiche alla disciplina dei servizi di cassa. Vi sono stati infatti casi in cui il Governo, utilizzando lo strumento del decreto correttivo, non ha ritenuto necessario consultare la Commissione per il prescritto parere. Si tratta di un fatto grave sul quale chiede un chiarimento.

Osserva quindi come il Paese abbia bisogno di una tregua normativa; pertanto lo strumento del decreto legislativo dovrebbe essere utilizzato con estrema prudenza, anche se comprende che talvolta sorga la necessità da parte del Governo di chiarire precedenti disposizioni legislative la cui corretta interpretazione diviene essenziale nell'imminenza di scadenze degli adempimenti.

Come già ebbe modo di rilevare lo scorso anno, evidenzia quindi i disagi dei contribuenti derivanti dall'abolizione del servizio di cassa. Sottolinea in particolare la grave situazione venutasi a creare nelle conservatorie dei registri immobiliari, laddove si è manifestata una disparità di trattamento tra le iscrizioni ipotecarie esenti — immediatamente ricevibili perché non implicano un pagamento di imposte — e quelle a titolo oneroso che invece devono seguire la nuova procedura di versamento tramite concessionario. In questo modo si è venuto ad intaccare il principio consolidato dell'immediatezza della pubblicità di quel tipo di atti.

Sottolinea quindi l'inutilità della scelta di destinare il personale di cassa ad altre

mansioni, una scelta che in realtà ha consentito non tanto la cosiddetta «liberazione» di una quota di personale, quanto un'anticipazione al 1997 del gettito di circa 3mila miliardi di lire per il tramite del concessionario, quindi il raggiungimento del positivo risultato dei conti pubblici nello scorso anno.

Concorda infine con i colleghi intervenuti sulla necessità di invitare il Governo a non prevedere interessi nel caso di pagamenti effettuati obbligatoriamente fuori termini.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per l'articolo 1*, in replica, pur concordando con le considerazioni di alcuni colleghi intervenuti circa il rischio di una eccessiva produzione legislativa in materia fiscale, deve sottolineare come l'attuale fase sia estremamente delicata, in quanto ci troviamo in una situazione di transizione che necessariamente richiede disposizioni correttive ai provvedimenti approvati lo scorso anno. Condivide comunque l'opportunità che, rispetto allo scorso anno, nel 1998, in materia fiscale, venga emanato un numero inferiore di disposizioni legislative.

Si sofferma quindi brevemente sulla questione delle fidejussioni che i contribuenti creditori IVA sono tenuti a presentare al momento della richiesta di rimborso. Come è noto, la gran parte di tale fidejussioni dovrebbe essere emesso dalle compagnie di assicurazione le quali, sebbene sia previsto un notevole rialzo dei costi di tali atti, non sono disponibili a garantire la solvibilità delle aziende nel caso di richiesta di garanzia anche per imposte diverse dall'IVA. Non comprende quindi per quale motivo lo Stato richieda al contribuente una fidejussione solo nel caso di crediti IVA e non anche — per assurdo — nel caso di altri tributi. Sta di fatto che comunque le compagnie assicuratrici oggi non garantiscono anche tali ulteriori rischi, con la conseguenza di creare gravi difficoltà alle aziende creditrici.

Il Presidente Salvatore BIASCO, *relatore per gli articoli da 2 a 7*, in replica,

osserva che, per quanto riguarda l'emissione delle circolari ministeriali, la Commissione procederà, non appena possibile, all'audizione dei rappresentanti delle Finanze per conoscere la *ratio* di tali provvedimenti, mentre concorda sulle considerazioni svolte in ordine alla proposta di proroga della presentazione delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti. Sarà necessario richiedere al Governo che una modesta entità di interessi sia richiesta ai contribuenti soltanto nel caso in cui essi vorranno avvalersi in modo facoltativo dell'eventuale ulteriore scadenza dei termini. Ritiene inoltre che lo strumento legislativo più idoneo per prevedere il nuovo termine di presentazione, sia il decreto legislativo correttivo. Condivide infine le considerazioni del relatore Pasquini in ordine alla delicatezza dell'attuale fase di attuazione delle riforme fiscali del 1997, una situazione che natu-

ralmente richiede continui e ridotti provvedimenti applicativi ed interpretativi che non potranno — anche in tal caso — che essere adottati con lo strumento del decreto legislativo che comunque non dovrà in alcun modo modificare l'impianto della riforma.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che domani, mercoledì 18 marzo, alle 19, è previsto il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di parere che sarà subito presentato dai relatori ed immediatamente distribuito. Giovedì 19 marzo la Commissione procederà all'esame ed alla votazione finale del parere.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15,5.